

CITTÀ DI SOLOFRA
PROVINCIA DI AVELLINO

OGGETTO: Comune di Solofra (AV), Partita IVA: 00091910646.

Pubblicazione modifiche allo Statuto comunale.

Con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 12-05-2003 sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto:

1) Il comma 1° dell'art.75 è abrogato.

2) All'art.49 il comma 3°; il primo periodo è così modificato:

“ E' causa di incompatibilità per il Consigliere Comunale il prestare opera in modo continuativo come consulente legale, amministrativo e tecnico a favore delle imprese indicate ai commi 1) e 2) dell'art. 63 del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo 267/2000”.

3) All'art.49, è aggiunto, al comma 3°, il seguente secondo periodo:

“ Non costituisce causa di incompatibilità né di ineleggibilità l'incarico conferito ad un Consigliere comunale di Componente del Consiglio di Amministrazione di una società di capitali, alla quale partecipa il Comune di Solofra come azionista di minoranza o di maggioranza: l'incarico predetto nelle società partecipate dal Comune di Solofra è da considerarsi in ragione del mandato elettivo, ex art.67 del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 267/2000”.

Con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 29-07-2005 sono state apportate le seguenti modifiche :

4) Di integrare l'art.42 dello statuto comunale, con il seguente comma aggiuntivo alla fine dell'ultimo periodo:

“L'Assemblea consiliare è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale oppure dal Vice- Presidente; e, nel caso di assenza e/o impedimento di entrambi, nell'ordine decrescente dal Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti – tra voti di lista e voti di preferenza – con scorrimento”.

Con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 05-07-2012 sono state apportate le seguenti modifiche :

5) All'art.3 è aggiunto il comma 6° “Il Comune tutela l'acqua come preminente ed ineludibile bene pubblico a vantaggio della collettività la cui gestione del servizio non potrà avere rilevanza economica”.

6) All'art.22 è aggiunto il comma 9° “Il servizio di gestione del ciclo delle acque, ad uso civile, comprendente la captazione, adduzione, distribuzione e depurazione è, per volontà popolare referendaria, un Servizio Pubblico privo di rilevanza economica in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini. La gestione di tale servizio deve essere attuata attraverso soggetti di diritto pubblico e/o Consorzi, ATI tra società partecipate e società partecipate a totale capitale pubblico”.

7) All'art.59 è aggiunto il seguente comma 6°: “E' istituita altresì una commissione comunale di vigilanza con il compito di:

- promuovere iniziative anche culturali per la salvaguardia della risorsa idrica e sui vari aspetti che riguardano l'acqua ed il territorio;
- informare la cittadinanza sulla necessità del contenimento dei consumi attraverso un uso oculato, e promuovere campagne di sensibilizzazione e proporre a tal fine agli organi competenti anche l'utilizzo di incentivi e/o una diversa modulazione delle tariffe per i consumi in eccesso;

- vigilare ed informare puntualmente i cittadini sulla qualità del servizio di gestione complessivo, sulla qualità dell'acqua servita con pubblicazione delle analisi periodiche (chimiche e batteriologiche) previste dalla legislazione vigente;
- compiere tutte le azioni necessarie a garantire l'esatta e puntuale applicazione del presente Statuto".

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Antonio ESPOSITO